

Repertorio n. 5927

Raccolta n. 4068

Verbale di assemblea DELL'ASSOCIAZIONE "HAPPY PLANET APS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di maggio

16 maggio 2022

Alle ore quindici e venti minuti.

In Ancona nel mio studio in via Marsala n. 12.

Io sottoscritto, dottor **RENATO BUCCI**, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, do atto che innanzi a me in questo giorno ed ora si è riunita in videoconferenza l'assemblea degli associati dell'associazione "HAPPY PLANET APS" con sede in Osimo, via Crispi n. 2, codice fiscale 93156480423, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dell'art. 14 dello statuto.

2. Varie ed eventuali.

Essendone stato preventivamente richiesto, io notaio redigo il verbale della suddetta assemblea alla quale presenzio tramite gli strumenti di telecomunicazione di cui infra, dando atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea la Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione **CRISCUOLI MONICA**, nata ad Ancona il giorno 10 settembre 1969 e residente ad Ancona, via Maggini n. 57, la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'associazione negli otto giorni precedenti;
- che, in virtù della normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia in corso (art. 106, comma 8 bis, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 luglio 2022 in forza dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni in L. 25 febbraio 2022 n. 15, la presente assemblea, come disposto nell'avviso di convocazione, si svolge interamente in videoconferenza, tramite collegamento alla piattaforma Zoom;
- che tale strumento di telecomunicazione garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva, costante ed immediata partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che l'assemblea di prima convocazione, indetta per il giorno 13 maggio 2022, ore 9.00, è andata deserta;
- che sono ora presenti personalmente, collegati attraverso la predetta piattaforma, o rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione, n. 4 (quattro) associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi su n. 7 (sette) associati aventi diritto di voto e precisamente: Monica Criscuoli, Sandro Romagnoli, collegati attraverso la predetta piattaforma, Roberto Criscuoli, per delega a Monica Criscuoli, e Luca Dominici, per delega a Sandro Romagnoli;
- che del consiglio direttivo sono presenti il Presidente nella sua stessa persona e il vice presidente Sandro Romagnoli;
- che l'associazione non è dotata di organo di controllo.

La Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Registrato in ANCONA
il 17/05/2022
al N. 4122
Serie 1T
€ 245,00



Firmato digitalmente da RENATO BUCCI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente rappresenta i motivi che impongono di modificare l'art. 14 dello statuto laddove non precisa il quorum deliberativo per l'assunzione della delibera di scioglimento dell'associazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del codice civile in base al quale "Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati". Avendo constatato che nessuno dei presenti richiede la parola, la Presidente pone in votazione il seguente testo di delibera:

"L'assemblea dell'associazione "HAPPY PLANET"

DELIBERA

- di modificare l'art. 14 dello statuto, aggiungendo dopo il quarto comma quanto segue:

"Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.";

- di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente delibera al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione, quale associazione di promozione sociale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".

La votazione, avvenuta per chiamata nominativa, ha dato il seguente risultato:

favorevoli: tutti gli associati presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

La Presidente dichiara quindi la delibera approvata all'unanimità degli associati presenti.

Io notaio allego quindi al presente verbale sotto la lettera "**A**" il testo di statuto aggiornato con la modifica approvata dall'odierna assemblea.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e trentacinque minuti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale, da me scritto con strumenti elettronici su quattro pagine di un foglio.

Viene da me notaio sottoscritto alle ore quindici e cinquantacinque minuti.

FIRMATO: RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "HAPPY PLANET APS"

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - SCOPO

ART. 1 – E' costituita, ai sensi della legge n. 383/2000 finché applicabile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore) e del codice civile, l'Associazione denominata "HAPPY PLANET APS".

L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale/nazionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà pienamente operativo. Pertanto, qualora per qualsiasi causa l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tale dicitura dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare l'acronimo "APS" in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

L'acronimo "APS" sarà, pertanto, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo a seguito dell'iscrizione in uno dei predetti registri.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione potrà integrare la propria denominazione altresì con l'acronimo "ETS".

ART. 2 – L'Associazione, che ha sede in Comune di Osimo, all'indirizzo risultante dagli appositi registri, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello statuto ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 – L'Associazione è apartitica, ispirata ai principi di democrazia; non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è tutelare il diritto al gioco dei bambini, come bisogno immancabile nel processo di crescita e degli adulti; promuovere il loro benessere psico-fisico creando un vero e proprio "spazio" ricreativo sano e costruttivo, un punto di ritrovo che sia occasione di contatto tra persone di diverse età e di diverse culture; promuovere attività ricreative e formative al fine di incrementare e sviluppare le capacità cognitive e di socializzazione, facilitare la condivisione di esperienze educative e trasmettere, vicendevolmente, consigli e suggerimenti; stimolare le riflessioni sulla qualità della vita e sulla prevenzione dell'esclusione sociale; favorire lo scambio di conoscenze tra generazioni dove ognuno dona all'altro la sua esperienza ed il suo sapere condividendo una serie di attività volte a diffondere la cultura del gioco a tutte le età; organizzare attività finalizzate al rafforzamento della partecipazione e coesione familiare.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini, esercita prevalentemente in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti agli enti associati, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tale scopo ed in via esemplificativa e non esaustiva, potrà organizzare feste per bambini anche a tema e con animazione, incontri formativi, attività ludiche anche con l'utilizzo di giochi da tavolo, organizzare laboratori creativi tematici di letture animate, pittura, cucito, teatro, ambiente, riciclo, ecc.

L'Associazione potrà collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche e private, dalle organizzazioni sindacali e dai partiti e movimenti politici.

Per perseguire i propri fini l'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge e da apposito Decreto Ministeriale. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Potrà esercitare anche, nei limiti consentiti dalla legge, attività commerciali e prestazioni di servizi, destinando eventuali proventi al raggiungimento dello scopo associativo, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali, di utili e di avanzi di gestione sotto ogni forma.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 5 – Il patrimonio è costituito:

a) da qualsiasi bene che diverrà proprietà dell'Associazione per erogazioni, donazioni, lasciti in genere nonché da contributi di ogni tipo erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei Rendiconti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali di ammissione e da quelle di partecipazione annuale;

- dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o da partecipazione ad esse;
- dai proventi delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo associativo ed ammessa dal Codice del Terzo Settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, anche in caso di recesso o qualunque altro caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione deve impiegare il patrimonio, comprensivo di utili o avanzi di gestione, proventi ed entrate comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 – L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria che, pertanto, dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ASSOCIATI

ART. 7 – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale o comunque il limite previsto dalla legge.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Qualora il numero si riduca al di sotto del minimo predetto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando sarà operativo, ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Le categorie di associati sono:

- associati fondatori;
- associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo.

Sono associati ordinari coloro i quali sono in regola con la quota associativa prevista.

ART. 8 - Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto;
- votare in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata o e-mail, che avranno effetto trenta giorni dopo la presentazione;
- per decesso;
- per morosità: l'associato che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;

- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disdicevoli dentro e fuori l'Associazione, per ingiustificate e prolungate assenze dall'attività dell'Associazione o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

ART. 10 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati e comunque al limite previsto dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- l'Organo di revisione legale, se nominato.

ASSEMBLEA

ART. 12 – L'Assemblea degli associati è sovrana. Essa è il massimo organo dell'Associazione.

Gli associati vengono convocati dal Consiglio Direttivo in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, mediante avviso esposto presso la sede legale almeno 8 (otto) giorni prima, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e, se necessario, per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

Gli associati possono comunque convocare l'Assemblea su domanda firmata da almeno 1/3 (un terzo) degli stessi allo scopo di discutere l'andamento generale e per formulare nuove proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e di revisione legale;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto: le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da 1/5 (un quinto) degli associati;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando interviene almeno la metà degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono i 2/3 (due terzi) degli associati ed in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza degli associati.

Le delibere dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione al momento della convocazione.

In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'associato con diritto di voto può essere rappresentato da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare un solo altro associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e comunicare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di seguire la discussione, intervenire nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e partecipare alla votazione su detti argomenti, il tutto in modo simultaneo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea sarà inserito nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno o quando sia necessario, di richiedere l'intervento di un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 15 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli associati al suo interno per la durata di 5 (cinque) anni con possibilità di rielezione per un ulteriore quinquennio. In caso di dimissioni, decadenza dello status di associato o decesso di un membro del Consiglio, se il Consiglio stesso rimane composto da un numero di consiglieri inferiore al minimo, deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea degli associati per provvedere alla sua sostituzione.

ART. 16 – In sede di elezione ogni associato ha la facoltà di candidarsi per le cariche di Presidente o di consigliere. Al suo interno il Consiglio Direttivo nominerà un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Presidente promuove l'attività dell'Associazione e la rappresenta legalmente, di fronte a terzi ed in giudizio. Può effettuare pagamenti e riscossioni in nome e per conto dell'Associazione ed in questa attività potrà essere coadiuvato dal Tesoriere. Rilascia quietanza liberatoria per le donazioni e le sovvenzioni di enti pubblici.

Il Segretario coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione e cura la stesura e la conservazione dei verbali.

Il Tesoriere compie tutti gli atti della gestione finanziaria ordinaria, autorizza le spese di ordinaria amministrazione, aggiorna la contabilità, predispone i bilanci e le relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle rappresentanze in sua assenza, ma non ha mai la gestione delle finanze dell'Associazione. E' responsabile per i singoli atti compiuti in assenza del Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di età. In apertura di riunione viene nominato tra i presenti un segretario deputato alla redazione del verbale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote di ammissione e di partecipazione annuale. Si riunisce inoltre su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica contenente, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in collegamento audio/video, mediante strumenti di comunicazione a distanza, alle stesse condizioni previste dal presente statuto per lo svolgimento dell'assemblea degli associati secondo tale modalità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti e di stipulare atti e contratti di ogni genere riguardanti le attività e la vita sociale della stessa. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;

- assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli associati aderenti durante attività sociali;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso gli associati, che si dovessero rendere necessari anche per il mancato rispetto del regolamento interno;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- esprimere un giudizio di conformità vincolante sul rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati (almeno una volta all'anno) e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dagli associati con le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto;
- programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definirne tipologia e modalità di svolgimento e documentarne il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- nominare eventuali collaboratori e professionisti chiamati a collaborare con l'Associazione, siano essi estranei o interni all'Associazione stessa.
- decidere l'ammontare dei compensi dovuti ai collaboratori ed a tutte le persone o Enti chiamati a collaborare con l'Associazione, nonché l'ammontare dei rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche sue funzioni ad alcuni suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'assemblea.

ART. 19 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Se collegiale, è composto da n. 3 (tre) membri di cui almeno uno scelto fra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

L'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Se collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 c.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo, avendone i requisiti, può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un apposito organo.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della funzione.

ART. 20 - L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. E' formato da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 21 - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

REMUNERAZIONI E RIMBORSI

ART. 22 – Le cariche elettive non sono remunerate, salvo quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Terzo Settore.

Sono retribuiti i lavori di organizzazione e di produzione dei servizi resi ai soci o a terzi in nome e per conto dell'Associazione.

E' assicurato il rimborso delle spese documentate sostenute per i fini associativi.

SCIoglimento

ART. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Fino a quando non sarà pienamente operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge n. 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, in conformità all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

CONTROVERSIE

ART. 24 – Tutte le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona; egli giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Il lodo sarà inappellabile.

ART. 25 – Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare al d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), alle norme del codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 17 maggio 2022, nel mio studio in via Marsala n. 12.